COMUNE DI LUCO DEI MARSI

Provincia di L'Aquila E - MAIL: municipio@luco.it Tel. 0863/1855142 Fax 0863/1858358

Prot. 634 Ord. n. 5

Addì 22.01.2019

***OGGETTO**: Ordinanza per la rimozione e lo sgombero della neve in caso di condizioni meteorologiche eccezionali o di abbondanti nevicate.*

IL SINDACO

ACCERTATO che in caso di eccezionali condizioni meteorologiche o di abbondanti nevicate che dovessero interessare il territorio del Comune di Luco dei Marsi possono sussistere pericoli per la sicurezza pubblica e per l'incolumità dei cittadini, nonché il verificarsi di criticità che pregiudichino la fluidità della circolazione pedonale e veicolare su strade e marciapiedi;
CONSIDERATO, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dover impartire norme atte a prevenire eventuali incidenti e ad agevolare tempestivamente le operazioni di sgombero della neve, al fine di ripristinare le condizioni di normalità;
VALUTATA la conformazione plano-altimetrica ed urbanistica dell'abitato di Luco dei Marsi, in particolare il centro storico, con la presenza di numerose strade la cui ampiezza non permette l'intervento di mezzi spalaneve;
CONSIDERATA la necessità di ridurre il più possibile i disservizi a danno della collettività;
SENTITO il parere dei competenti Uffici comunali;
RITENUTO opportuno adottare i relativi provvedimenti;
VISTI:
- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U. Enti Locali);
- l'art. 108 del D.Lgs. n° 112/1998 (Conferim. funzioni e compiti amministrativi dello Stato a regioni ed EE.LL.);
- il Regolamento comunale del servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento r.s.u.;
- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.08.2012, ed in particolare l'art. 11 ("Sgombro della neve"),

ORDINA

agli utilizzatori, ai residenti, ai proprietari, agli amministratori di immobili, ai conduttori di stabili prospicienti il suolo pubblico ed ai titolari di attività commerciali o di studi privati siti al piano terra degli edifici, durante e/o dopo la caduta della neve:
- di mantenere sgombro dalla neve lo spazio di marciapiedi e/o sottoportici lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività e pertinenze, senza invadere la carreggiata ed, in condizioni di gelo, di spargervi sale antigelo atossico, sabbia o segatura o altri materiali idonei; in mancanza di marciapiede l'obbligo si limiterà allo sgombero di un metro dal fronte degli edifici.
- di liberare l'imbocco delle caditoie e dei pozzetti stradali al fine di agevolare il deflusso delle acque di scioglimento;
- di non gettare acqua o altri liquidi che possano determinare la formazione di ghiaccio su strade o marciapiedi;
- di assicurarsi della resistenza di tetti e di tutti gli oggetti, evitando di scaricare la neve su suolo pubblico, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione comunale e comunque previa adozione di ogni cautela per la tutela dei passanti;
- di rimuovere tempestivamente a propria cura ed onere, i ghiaccioli formatisi su gronde, balconi, terrazzi o sporgenza di qualunque tipo, nonché gli ammassi di neve e/o ghiaccio aggettanti oltre il filo dei suddetti aggetti, incombenti su passaggi pedonali o pubblica viabilità, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e/o cose ed adottando, in ogni caso, ogni cautela durante le suddette operazioni;
- di rimuovere a propria cura e spese la neve dai passi carrabili da essi utilizzati;
- di asportare la neve depositata su piante ed alberi i cui rami si protendono direttamente su aree di pubblico transito e provvedere all'immediata rimozione dei rami quando il peso della neve possa pregiudicarne la tenuta;
- nell'eventuale impossibilità di intervenire prontamente, di segnalare comunque tempestivamente con transenne, nastri segnaletici od altri dispositivi opportuni ed efficaci, eventuali situazioni di pericolo;

DISPONE

durante ed a seguito di intense nevicate e gelate:
- il divieto di transito e di sosta sulle strade e vie cittadine interessate dalle operazioni di sgombero della neve o sghiacciamento, durante l'effettuazione delle operazioni stesse, con la sola eccezione dei mezzi adoperati a tale scopo;
- il divieto di sosta in prossimità di alberi di piccolo e grande fusto recanti massicci carichi di neve, al fine di evitare pericoli e danni alle autovetture ed il regolare traffico veicolare, precisando che l'Amministrazione non risponderà di eventuali danni subiti;
- l'obbligo di pneumatici invernali o catene od altri mezzi idonei alla marcia dei veicoli in transito sulle strade ricadenti entro il territorio comunale;

AVVERTE

- i privati che provvedono alle operazioni di sgombero della neve, di non ostacolare in alcun modo la circolazione di veicoli e di pedoni, né creare intralcio al personale addetto allo sgombero o sghiacciamento;
- la neve rimossa da cortili o altri ambiti privati o dalle autovetture non deve essere sparsa od accumulata su suolo o verde pubblico o su spazi già ripuliti, salvo condizioni/situazioni particolari;
- le operazioni di rimozione di neve e ghiaccio da tetti e/o aggetti o in genere da qualunque posto prospiciente uno spazio pubblico, devono essere effettuate senza interessare il suolo pubblico.

Qualora ciò non sia oggettivamente possibile, lo sgombero deve essere eseguito delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, anche con l'ausilio di persone addette alla vigilanza;
- per ragioni di sicurezza, l'Amministrazione si riserva di chiudere temporaneamente parchi e spazi pubblici;
- le operazioni del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani possono essere temporaneamente sospese o limitate, fino a quando le condizioni atmosferiche e della viabilità non consentano il loro regolare svolgimento. Le utenze sono tenute, pertanto, a conservare in modo adeguato, all'interno delle loro proprietà i rifiuti prodotti, al fine di prevenire inconvenienti igienico-sanitari;

INVITA

- la popolazione ad evitare, per quanto possibile, il transito nelle zone alberate e sotto i cornicioni di gronda ricoperti da abbondanti cumuli di neve ed in generale, di prestare la massima attenzione per non incorrere in situazioni di pericolosità;
- la cittadinanza tutta a prestare la massima collaborazione ed attenzione per concorrere ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi che si potrebbero verificare, con particolare riguardo per le fasce più deboli.

Si fa presente che ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni causati dalla mancata osservanza di questa ordinanza resta a carico dei responsabili.

L'inosservanza delle suddette disposizioni comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa costituita dal pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e secondo i principi della Legge n° 689/1981.
Sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza, i Funzionari, gli Ufficiali, e gli Agenti di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n° 285/1992.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Luco dei Marsi ed affissione nei luoghi di maggior ritrovo e sulla pagina ufficiale sul social Fb "Luco dei Marsi comune social".
A norma dell'art. 3 commi 4 e 5 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., si informa che avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente, ai sensi della Legge n° 1034/1971 e s.m.i., ovvero al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n° 1199/1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.

IL SINDACO
Dr.ssa Marivera De Rosa

COMUNE DI LUCO
UFFICIO SEGRETERIA